

STATUTO

SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR VIA
PETRARCA SNC

Numero REA: KR - 182381

Codice fiscale: 03602020798

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni.	
	5) L'oggetto sociale è lo svolgimento delle attività di cui	
	all'art. 3) delle Norme di Funzionamento, definibili anche " S-	
	tatuto " che è steso in calce al presente atto e che viene ri-	
	chiamato in particolare per le indicazioni richieste dall'art.	
	2521 del Codice Civile.	
	6) Il capitale sociale iniziale è di euro 1.500,00 (millecin-	
	quecento virgola zero zero); viene sottoscritto dai tre soci	
	costituenti ciascuno per una quota di euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero), da liberare in denaro e alla pari; i sot-	
	toscrittori dichiarano di aver versato ciascuno in contanti	
	l'intero ammontare delle quote sottoscritte.	
	7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018.	
	8) Ai sensi dell'art. 33) delle Norme di Funzionamento (Statu-	
	to) stese in calce viene nominato un Amministratore Unico, a	
	tempo indeterminato, nella persona del sopra generalizzato Pe-	
	riti Massimiliano che dichiara di accettare la carica.	
	9) Ai sensi dell'art.2521, terzo comma, n.13) del codice civi-	
	le, si precisa nell'importo di euro 1.150,00 (millecentocin-	
	quanta virgola zero zero) l'ammontare approssimativo delle	
	spese di costituzione che vengono poste a carico della socie-	
	tà.	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	STATUTO	
	- 3 -	

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Denominazione)		
È costituita, con sede nel Comune di Isola di Capo Rizzuto		
(KR), la Società cooperativa denominata		
"SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE"		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,		
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei		
modi e termini di legge.		
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-		
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-		
sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-		
perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-		
sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina		
cooperativistica.		
Art. 2 - Durata e adesioni		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.		
La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo		
aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad Organi-		
smi rappresentativi, associativi o sindacali a rilevanza na-		
zionale.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
- 4 -		

	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità, alla promozione umana e alle integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali	
	orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta	
	dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991	
	n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in	
	forma mutualistica e senza fini speculativi e senza scopi di	
	lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi so-	
	cio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avvia-	
	mento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	- 5 -	

	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	In relazione a quanto sopra la cooperativa può gestire stabil-	
	mente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione, centri di lungo degen-	
	za , residenze sanitarie assistenzial e case protette;	
	- centri di medicina fisica e riabilitativa,fisioterapia;	
	- centri diurni semiresidenziali e residenziali;	
	- centro diurno per le autonomie e l'inclusione sociale delle	
	persone con problemi di non autosufficienza;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno sociale e riabi-	
	litazione sanitaria prestati presso la famiglia, la scuola o	
	altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- corsi di aggiornamento e riqualificazione lavorativa;	
	- attività di informazione, consulenza ed assistenza legale,	
	economica e tecnica;	
	- attività rivolte all'inserimento lavorativo e all'integra-	
	zione sociale di persone svantaggiate di cui all'art.4 della	
	legge 381/1991;	
	- attività produttive (agricoltura, industria, artigianato,	
	pesca) finalizzata all'inserimento lavorativo dei soggetti di-	
	sabili e comunque a rischio di emarginazione;	
	- gestione dei musei;	
	- 6 -	

	- attività che offrono servizi educativi destinati all'istru-	
	zione e formazione dei giovani fino 18 anni;	
	- attività di formazione continua e riqualificazione;	
	- ente di consulenza e certificazione del sistema di gestione	
	per la qualità;	
	- gestione di fattorie didattiche e sociali;	
	- servizi per la disabilità psichica, autismo;	
	- gestione di strutture per "il dopo di noi";	
	- gestione di centri di assistenza fiscale e previdenziale ri-	
	volta alle imprese e alle persone fisiche, caf e patronati;	
	- commercio al dettaglio di articoli alimentari, prodotti ge-	
	nerici, di articoli culturali e ricreativi, commercio al det-	
	taglio in esercizi non specializzati;	
	- creare, attuare e perseguire progetti che abbiano finalità	
	di solidarietà ,sviluppo economico e sociale, promuovere il	
	turismo e le attività culturali legate alla salvaguardia e va-	
	lorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici,	
	musicali e tradizionali (convegni, attività culturali, stand,	
	ecc.,);	
	- arrecare benefici a persone sole e svantaggiate in ragione	
	di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e fami-	
	liari;	
	- promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione	
	nel campo della cultura, della scienza, delle arti, delle at-	
	tività sociali e di valorizzazione delle risorse locali, umane	
	- 7 -	

	e ambientali, mediante relazione e convenzioni con istituzioni	
	elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organiz-	
	zazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri stu-	
	di;	
	- negli ambiti specifici s'impegna a sollecitare una coopera-	
	zione culturale, artistica, tecnica, scientifica, economica ed	
	incentivare eventi ed attività volte a valorizzare nelle radi-	
	ci la vita del paese;	
	- promuovere gemellaggi, viaggi di studio, di lavoro volonta-	
	riato e turistici tra enti e istituzioni di paesi europei ed	
	extraeuropei;	
	- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti	
	ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano	
	trasmettere l'amore per la cultura musicale, teatrale, cinema-	
	tografica, pittorica, letteraria ed artistica in genere come	
	un bene per la persona ed un valore sociale;	
	- promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva	
	intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei so-	
	ci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,	
	ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non;	
	- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse	
	artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089,	
	ivi comprese le biblioteche, gli archivi, musei;	
	- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- sviluppare attività di tutela, promozione e valorizzazione	
	- 8 -	

	del patrimonio artistico e culturale del territorio e delle	
	sue tradizioni promuovendo, ad esempio, "l'adozione" di spazi	
	e locali pubblici, in particolare beni confiscati alle mafia e	
	monumenti del territorio;	
	- attività di servizi di ristorazione;	
	- bar e altri esercizi simili;	
	- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverti-	
	mento;	
	- curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, do-	
	cumenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali;	
	- progettare e gestire attività formative;	
	- organizzare corsi di aggiornamento e riqualificazione pro-	
	fessionale;	
	- creare e gestire la formazione continua in sanità attraverso	
	la promozione dell'aggiornamento della formazione continua in	
	ambito sanitario mediante l'organizzazione di corsi ecm (edu-	
	cazione continua in medicina) anche in qualità di provider;	
	- organizzare corsi e/o eventi per il conferimento di crediti	
	formativi ed erogare gli stessi a tutti gli operatori della	
	sanità, riconosciuti come tali dal ministero della sanità;	
	- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori	
	consistenti nella gestione di asili nido, spazi per le fami-	
	glie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed	
	ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle	
	famiglie, anche in collaborazione con enti pubblici e in	
	- 9 -	

	collegamento con le realtà operanti nel territorio;	
	- promuovere e gestire, anche in collaborazione con istituti	
	scolastici di altro ordine o enti pubblici, attività integra-	
	tive e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambi-	
	no e del minore attraverso attività ludiche, espressive, psi-	
	comotorie, socializzanti, in un contesto educativo;	
	- promuovere e/o collaborare con enti per la realizzazione di	
	seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse	
	all'età evolutiva.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, po-	
	trà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-	
	mente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'al-	
	tro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consen-	
	tite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano	
	attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	- 10 -	

	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle coo-	
	perative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art. 12 legge 127/71, dell'art.11 legge 385/93 e di quan-	
	to disposto in materia dalla delibera cicr del 3.3.94 e suc-	
	cessive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni neces-	
	sarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e senza	
	scopi di lucro. Ha per scopo quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche sociali e professio-	
	nali per i soci lavoratori.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce succes-	
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro in forma subordinato o autonoma, nel-	
	- 11 -	

	le diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il	
	rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribui-	
	sce comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale, nonché i soci svantaggiati così come	
	definiti dalla Legge 381/91, nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavorati-	
	va o professionale.	
	- 12 -	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	
	prese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo ammini-	
	strativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in	
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Art.5 bis - (Soci volontari)	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.	
	Art.5 ter - (Soci persone giuridiche)	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come	
	previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridi-	
	che pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finan-	
	- 13 -	

	ziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative socia-	
	li.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazio-	
	ne professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	- 14 -	

	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rappre-	
	sentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	- 15 -	

	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	- 16 -	

	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'insistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	- 17 -	

	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal precedente art. 7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in	
	conformità agli scopi e all'oggetto sociale.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	- 18 -	

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo

35.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
data con ricevuta di ritorno.	
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
dell'esercizio successivo.	
Art. 12 (Esclusione)	
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
rativa dedotta nel contratto sociale;	
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
no la prosecuzione del rapporto;	
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
- 20 -	

	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.	
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma precedente lettera i), il provvedimento può non essere adottato qualora il socio possa comunque continuare a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, in particolare qualora pos-	
	- 21 -	

	sa proseguire attività di volontariato nell'ambito della Coo-	
	perativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno al-	
	tresi obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno o PEC, può ricorrere ai rimedi	
	giudiziali di legge.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e 26,	
	lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, en-	
	tro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	- 22 -	

	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo ammi-	
	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	- 23 -	

	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.; le partecipazio-	
	ni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni.	
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento.	
	Art. 17 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fon-	
	do per il potenziamento aziendale costituito con i conferimen-	
	ti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 24 del	
	presente statuto.	
	- 24 -	

	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 cia-	
	scuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Art.18 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà	
	ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il	
	socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli	
	ai soci ordinari.	
	- 25 -	

	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordi-	
	naria con la quale devono essere stabiliti l'importo comples-	
	sivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di	
	opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione	
	agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in con-	
	formità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ.	
	e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari	
	dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere	
	specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'impor-	
	to delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 24	
	ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero	
	amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle	
	azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute	
	nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	- 26 -	

	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità	
	di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina	
	di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplen-	
	te, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei vo-	
	ti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci fi-	
	nanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	- 27 -	

	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 19.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel	
	rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziato-	
	ri l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a ri-	
	serva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra ca-	
	pitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	- 28 -	

	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decor-	
	so il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dal-	
	la legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente	
	al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad	
	esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	
	sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assem-	
	blea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	- 29 -	

	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive dispo-	
	sizioni degli articoli 27 e seguenti del presente Statuto.	
	Art.22 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-	
	ne, ad investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-	
	ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	- 30 -	

	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	- 31 -	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da un minimo di 500,00 euro fino al massimo consentito dalla legge;

a2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25,00;

a3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 26;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-

ture arbitrali di cui all'articolo 35.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori in con-

	formità a quanto previsto dalle delibere di emissione nonchè	
	ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla leg-	
	ge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 22;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei	
	soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie ai sen-	
	si di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può	
	altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei prece-	
	denti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della	
	quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione e della quota del	
	30% alla riserva legale venga devoluta al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- 35 -	

	1) l'approvazione del bilancio;	
	2) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	4) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;	
	5) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	- 36 -	

	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci,	
	anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza as-	
	soluta dei voti esprimibili in assemblea.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	- 37 -	

	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente	
	statuto.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammini-	
	strazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore	
	unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	- 38 -	

	Gli amministratori restano in carica per il numero di esercizi	
	sociali determinato dall'assemblea all'atto della nomina; gli	
	amministratori possono essere nominati anche senza determina-	
	zione di durata, ma in tal caso sono revocabili in qualunque	
	tempo dall'assemblea anche per mero avvicendamento e così an-	
	che in difetto di una giusta causa.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso	
	di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve es-	
	sere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	- 39 -	

	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	- 40 -	

	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società .	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e all'organo di controllo se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa,	
	nonché tutti i poteri di amministrazione e gestione come sopra	
	previsti per il consiglio di amministrazione.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio,	
	al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	- 41 -	

	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-	
	ci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di	
	controllo, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. In presenza di amministratori investiti di particolari	
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se	
	nominato.	
	Art. 34 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Coo-	
	perativa procede alla nomina dell'organo di controllo costi-	
	tuito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Re-	
	gistro dei revisori legali dei conti.	
	- 42 -	

	Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'as-	
	semblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	- 43 -	

	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme prece-	
	dentemente dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso	
	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino	
	- 44 -	

	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei suc-	
	cessivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (Organismo di Mediazione)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione davanti all'Organismo di Mediazione istituito presso	
	la Camera di Commercio di Perugia, ove imposto dalla legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)	
	- 45 -	

	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano	
	i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice	
	Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale,	
	con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statu-	
	to, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai so-	
	ci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente artico-	
	lo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;	
	all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il	
	cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili	
	agli stessi spettante;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative	
	- 46 -	

	e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art.38 (Clausole mutualistiche)	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	Art. 39 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)	
	39.1 La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, nonché	
	- 47 -	

	l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con pre-	
	avviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi stru-	
	mento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea in-	
	formazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile	
	documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti	
	del Consiglio di Amministrazione può essere inoltrato in ter-	
	mini più brevi.	
	39.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni	
	collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di te-	
	le o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento;	
	in particolare deve essere consentito:	
	* a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare iden-	
	tità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle	
	votazioni;	
	* al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	* agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare	
	alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al	
	collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento	
	della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono	
	presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.	
	- 48 -	

" : Caterina Scavelli (segue impronta del sigillo)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Crotone, Autorizzazione n. 7793 del 10 maggio 2001.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Crotone, li 15 dicembre 2017

Firmato digitalmente: Caterina Scavelli